

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 28 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1 aprile 2008.

## **PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI**

### **Offerta pubblica di sottoscrizione di TFR ATTIVO NEW prodotto finanziario di capitalizzazione**

#### **A) INFORMAZIONI GENERALI**

##### **1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA**

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa:

- sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16;
- codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237;
- numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962;
- numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative A100378;
- Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
- Società Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- capitale sociale al 31.12.2007: Euro 154.536.612,00 interamente sottoscritto e versato;
- impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29 aprile 1923.

Le attività esercitate dalla Compagnia, secondo la classificazione per rami di cui all'art. 2, 1° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, sono le seguenti:

- ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana);
- ramo II (assicurazioni di nuzialità e natalità);
- ramo III (assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento);
- ramo IV (assicurazione malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità);
- ramo V (operazioni di capitalizzazione);
- ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa)

nonché secondo quanto previsto all'art. 2, 3° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209:

1. (Infortuni), 2. (Malattia), 3. (Corpi di veicoli terrestri), 4. (Corpi di veicoli ferroviari), 5. (Corpi di veicoli aerei), 6. (Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7. (Merci trasportate), 8. (Incendio ed elementi naturali), 9. (Altri danni ai beni), 10. (R.C. autoveicoli terrestri), 11. (R.C. aeromobili), 12. (R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 13. (R.C. Generale), 14. (Credito), 15. (Cauzione), 16. (Perdite pecuniarie di varie genere), 17. (Tutela legale) e 18. (Assistenza).

Il Gruppo Cattolica è attivo nel settore assicurativo e riassicurativo nei rami vita e danni.

Ferma l'assoluta prevalenza dell'attività assicurativa, nell'ambito del Gruppo sono altresì presenti società operanti nei settori immobiliare e dell'intermediazione finanziaria, nonché società che svolgono attività ausiliarie.

Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella.

Soggetto che esercita il controllo	Quota detenuta
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.	12,38%
Fundacion Mapfre	7,511%

E' disponibile sul sito internet della Compagnia [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) il prospetto completo riportante le informazioni sulla Compagnia e i dati concernenti le generalità, le qualificazioni, l'esperienza professionale, gli incarichi ricoperti dei componenti dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo.

Inoltre sul sito internet sarà possibile ottenere informazioni sugli altri prodotti finanziari offerti dalla Compagnia.

## 2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono gli Agenti di assicurazione iscritti al Registro Unico Intermediari dell'ISVAP, Sezione A.

## 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il soggetto incaricato della revisione del bilancio della Compagnia è la Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma. L'incarico è stato conferito dall'assemblea dei Soci del 29 aprile 2006 per gli esercizi 2006-2011.

## B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

### 4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante apposito modulo di proposta di cui all'Appendice B, Parte II del Prospetto Informativo.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire all'Investitore-Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario, bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verranno indicati dall'Agenzia al momento della stipula del contratto; oppure
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al "Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

### 5. RISCATTO

In qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., l'Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 045/8391622, fax 045/8372317, e-mail FunzionePrevidenza@cattolicaassicurazioni.it.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all'Investitore-Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

L'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Funzione Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza di cui al paragrafo 8.1.3 della Sezione C - Parte I del Prospetto Informativo.

**Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata che la Compagnia è tenuta a consegnare all'Investitore-Contraente per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

#### **5.a) Riscatto parziale.**

##### **5.a) I) Risoluzione del rapporto di lavoro.**

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto parziale.

Il capitale riscattato parzialmente sarà pari alla Riserva Matematica corrispondente al capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di caricamento di cui al punto 8.1.2 della Sezione C) - Parte I del Prospetto Informativo e di eventuali anticipazioni di cui al successivo punto 5.a) II) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto secondo le modalità indicate alla Sezione B.1) - Parte I del Prospetto Informativo) e senza l'applicazione di alcun costo per riscatto.

Qualora tale valore risultasse inferiore a quello ottenuto rivalutando il capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di caricamento di cui al punto 8.1.2 della Sezione C) - Parte I del Prospetto Informativo e di eventuali anticipazioni di cui al successivo punto 5.a) II)) fino alla data di richiesta di riscatto in base al regime di capitalizzazione composta ad un tasso annuo costituito dalla somma dell'1,50% e del 75% dall'aumento dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai), la Compagnia, a richiesta dell'Investitore-Contraente, liquiderà la somma necessaria al raggiungimento di tale importo nei limiti della Riserva Matematica accantonata sull'intero contratto relativamente ai dipendenti restanti.

Tale somma verrà quindi sottratta dalla Riserva Matematica accantonata sull'intero contratto; il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato alla Sezione B.1) - Parte I del Prospetto Informativo.

##### **5.a) II) Anticipazioni parziali.**

L'Investitore-Contraente può concedere a un suo dipendente incluso nel presente contratto l'anticipazione di una aliquota del trattamento di fine rapporto.

Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2120 cod. civ., ed escluse le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto collettivo o da patti individuali, la Compagnia liquiderà, con le modalità di cui al precedente punto 5.a) I) "Risoluzione del rapporto di lavoro", un importo determinato applicando la suddetta aliquota alla Riserva Matematica accantonata relativamente alla posizione complessiva del singolo dipendente, con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni garantite.

In tali casi il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato alla Sezione B.1) - Parte I del Prospetto Informativo.

## **C) REGIME FISCALE**

### **6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE**

#### **6.1 Tassazione delle prestazioni**

##### Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

##### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono soggette alla seguente tassazione:

- il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato al momento dell'erogazione della prestazione ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta).

Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

##### Crediti d'imposta

In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione separata matura il relativo credito d'imposta. La Compagnia trattiene tale credito d'imposta che pertanto non va a beneficio degli Investitori-Contraenti.

#### **6.2 Cessione del Contratto, pegno e vincolo**

L'Investitore-Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

## **D) CONFLITTI DI INTERESSE**

### **7. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. A Verona Gestioni S.G.R. S.p.A., società del Gruppo Cattolica Assicurazioni – è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione Speciale "RI.SPE.VI."

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La attività di gestione della Gestione Speciale "RI.SPE.VI." potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSI derivante dalla situazione sopra descritta.

**La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Investitore-Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile e ad assicurare un equo trattamento degli Investitori-Contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.**

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di direzione che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce periodicamente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.